

DELIBERAZIONE 18 OTTOBRE 2012
425/2012/E/EEL

APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA ELETTRICA MINORE
NON TRASFERITA ALL'ENEL

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 ottobre 2012

VISTI:

- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91)e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 luglio 1996;
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 novembre 1996 e 12 dicembre 1996;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 maggio 1998, n. 48/98;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 144/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 11/07);
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2007, n. 87/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09;
- la deliberazione dell'Autorità 17 gennaio 2011, ARG/elt 4/11;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, ARG/elt 54/11;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2011, ARG/elt 175/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e relativi allegati;

- le comunicazioni dell’Autorità del 15 giugno 2012 (prot. Autorità n. 18113 e prot. Autorità n. 18136) e del 26 luglio 2012 (prot. Autorità n. 23056, di seguito: comunicazione del 26 luglio 2012);
- le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: la CCSE) del 18 luglio 2012 (prot. CCSE. n. 4398; prot. Autorità n. 18330), del 20 luglio 2012 (prot. CCSE n. 4912, prot. Autorità n. 23095), del 31 luglio 2012 (prot. CCSE n. 5295, prot. Autorità n. 24155), del 6 agosto 2012 (prot. CCSE n. 5374, prot. Autorità n. 24518, di seguito: comunicazione del 6 agosto 2012);
- le comunicazioni dell’impresa elettrica minore SIPPIC S.p.A., con sede legale in via G. Rossini n. 22, 80128 Napoli (NA) (di seguito: l’impresa o la SIPPIC) del 24 maggio 2012 (prot. SIPPIC n. 960/12, prot. Autorità n. 15998, di seguito la comunicazione del 24 maggio); del 12 luglio 2012 (prot. SIPPIC n. 1413/12, prot. Autorità n. 21500); del 18 luglio 2012 (prot. SIPPIC n. 1435/12, prot. Autorità n. 22014); del 23 luglio 2012 (prot. SIPPIC n. 1472/12, prot. Autorità n. 22911); del 30 agosto 2012 (prot. SIPPIC n. 1714/12, prot. Autorità n. 26621).

CONSIDERATO CHE:

- alle imprese elettriche minori sono riconosciute integrazioni tariffarie secondo quanto disposto dall’articolo 7, della legge 10/91;
- la CCSE, ai sensi della richiamata legge 10/91, propone, per l’approvazione da parte dell’Autorità, le aliquote di integrazione tariffaria da riconoscere alle imprese elettriche minori;
- nel mese di maggio 2012, la SIPPIC ha segnalato all’Autorità di versare in condizioni di squilibrio finanziario tali da paventare il rischio di sospendere il servizio, attribuendo tale situazione di squilibrio principalmente all’inadeguatezza della quota delle aliquote di acconto a copertura dei costi di approvvigionamento cresciuti in conseguenza della notoria congiuntura internazionale dei prezzi e, in secondo luogo, all’applicazione della trattenuta per la restituzione delle somme a presunto debito;
- ciò premesso, con comunicazione del 24 maggio, l’impresa ha richiesto:
 - a. la sospensione delle trattenute per la restituzione del debito pregresso;
 - b. di poter beneficiare urgentemente di un’erogazione straordinaria ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 10/91 e della rimodulazione dell’aliquota di integrazione tariffaria a partire dal 1 gennaio 2012, in analogia con quanto in precedenza disposto dall’Autorità con deliberazione ARG/elt 61/08;
- l’Autorità non ha ritenuto condivisibili le sopra richiamate ipotesi di intervento poiché, da un lato, si porrebbero in contrasto con il doveroso processo di graduale recupero della posizione debitoria dell’impresa e, dall’altro, risulterebbero inidonee a superare in tempi ristretti le lamentate difficoltà richiedendo un processo di revisione delle aliquote di acconto per il quale risulta necessaria una adeguata ed esauriente attività istruttoria;
- peraltro, in considerazione della gravità dei rischi paventati dall’impresa ivi incluso il rischio di sospensione del servizio, fatti salvi gli eventuali provvedimenti che il Ministero dello Sviluppo Economico intendesse adottare, l’Autorità, nel corso della 725^a riunione, ha ritenuto opportuno che la CCSE provvedesse con la massima urgenza ad un approfondimento, anche documentale, della situazione finanziaria dell’impresa e che, laddove trovino conferma le considerazioni sopra svolte in merito alle difficoltà finanziarie lamentate, potesse adottare, in via straordinaria, ogni misura finanziaria atta a risolvere dette difficoltà; tutto ciò nel rispetto delle regole di funzionamento e della neutralità dell’operazione per la CCSE stessa e senza nessun onere aggiuntivo per i clienti finali, ivi inclusa una possibile anticipazione degli acconti bimestrali delle integrazioni tariffarie, al

- netto degli interessi dovuti dall'impresa per l'eventuale anticipazione, fermo restando l'applicazione delle trattenute per la restituzione del debito pregresso;
- l'Autorità ha, al contempo, disposto che la CCSE, vista la recente messa a disposizione, da parte dell'impresa, dei conti annuali separati ai sensi della deliberazione 11/07, per gli anni 2008, 2009 e 2010, proceda con la massima urgenza al completamento dell'istruttoria per la determinazione delle nuove aliquote di integrazione tariffaria;
 - ciò premesso, la CCSE si è attivata con varie richieste documentali finalizzate a comprovare lo squilibrio finanziario dell'impresa e ad accelerare il completamento delle istruttorie relative agli anni successivi al 2007;
 - alla fine del mese di luglio, con comunicazione indirizzata all'Autorità ed alla CCSE, l'impresa ha segnalato l'indifferibile urgenza di attuazione degli interventi straordinari richiesti, allo scopo di non compromettere la continuità del servizio elettrico;
 - la CCSE, evidenziando che la documentazione ricevuta dall'impresa non consentiva una compiuta valutazione della situazione finanziaria, ha prospettato alcuni possibili interventi in favore dell'impresa rimettendosi alle valutazioni all'Autorità;
 - l'Autorità, con comunicazione del 26 luglio 2012, inviata alla CCSE e, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico, in considerazione anche della consistente riduzione della posizione debitoria della richiedente attesa a valle dell'approvazione delle aliquote definitive 2008, ha ritenuto possibile l'attuazione di interventi finanziari straordinari a favore dell'impresa prospettati dalla CCSE, con riserva di procedere a specifici accertamenti e verifiche, anche ispettive, e fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni non veritiere;
 - in tale contesto la CCSE, con comunicazione del 6 agosto 2012, ha evidenziato all'Autorità di non aver potuto procedere alla verifica delle informazioni fornite dall'impresa, a causa delle carente e non esaustiva documentazione ricevuta; pertanto, al fine di poter acquisire tutti gli elementi necessari ad accertare la situazione finanziaria dell'impresa, ha rappresentato l'opportunità di procedere ad una verifica ispettiva urgente nei confronti dell'impresa medesima;
 - la Direzione Infrastrutture Elettricità e Gas dell'Autorità ha convenuto con la richiesta di procedere ad una verifica ispettiva formulata dalla CCSE con la comunicazione di cui al precedente alinea.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno l'avvio di una verifica ispettiva allo scopo di:
 - a. acquisire la completa documentazione richiesta dalla CCSE all'impresa;
 - b. verificare gli elementi di criticità di natura finanziaria, gestionale e tecnica segnalati in maniera generica dall'impresa;
 - c. verificare il quadro dei rapporti *intercompany* in essere tra le società controllanti, controllate, collegate e correlate ivi compresi, tra l'altro, i crediti e debiti di natura anche finanziaria derivanti dai rapporti tra le suddette società;
 - d. verificare il quadro dei rapporti di natura economico/finanziaria intercorrenti tra la SIPPIC S.p.A e le società del gruppo, collegate, correlate e le persone fisiche rientranti tra gli azionisti e/o gli amministratori della società;
 - e. verificare le modalità seguite per l'approvvigionamento di combustibile nonché le relative condizioni economiche connesse agli acquisti del combustibile stesso

DELIBERA

1. di approvare l'effettuazione di una verifica ispettiva nei confronti della SIPPIC, da attuare entro il mese di dicembre 2012, secondo le modalità definite nel documento recante "Verifica ispettiva nei confronti di impresa elettrica minore: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che la verifica ispettiva, di cui al punto precedente, sia effettuata congiuntamente da personale dell'Autorità, della CCSE e da militari della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa, nonché, eventualmente, da esperti nominati dall'Autorità o dalla CCSE sentita l'Autorità medesima aventi alta, comprovata e documentata esperienza nelle attività di verifica e controllo, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all'esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno avviate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento all'impresa SIPPIC S.p.A, con sede legale in via G. Rossini n. 22, 80128 Napoli (NA);
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controlli dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ed al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico, di cui all'articolo 5, del Protocollo di Intesa e l'avviso di cui al precedente punto 2;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, successivamente all'avvenuta notifica del presente provvedimento alla SIPPIC S.p.A..

18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni